



CONVENZIONE

Tra

Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese (di seguito definito “Ente-Parco”), con sede legale in Piazza Giovanni XXIII, n. 6 - 15048 Valenza (AL), Codice fiscale 95000120063, legalmente rappresentato dal Direttore *ad interim* Daniele Piazza, [REDACTED] domiciliato per il presente atto nella citata sede legale dell’Ente-Parco, che agisce in forza della deliberazione di Consiglio n. 10 del 16/2/2022;

e

AzzeroCO₂ s.r.l. (di seguito definita “AzzeroCO₂”), con sede legale in via Genova 23, Codice fiscale/P.IVA. 04445650965, legalmente rappresentata dall’Amministratore Delegato Sandro Leonardo Scollato, [REDACTED]

Premesso che

AzzeroCO₂:

- è una società costituita da Legambiente e Kyoto Club;
- ha scelto di definire una nuova proposta per la riqualificazione di aree degradate o a rischio di dissesto idrogeologico al fine di proporre un’alternativa valida e maggiormente flessibile con un evidente beneficio per gli enti locali territoriali, svolgendo un’azione di mitigazione degli impatti ambientali sul territorio;
- tra le finalità statutarie AzzeroCO₂ prevede di offrire ad enti pubblici e a persone fisiche e giuridiche la possibilità di contribuire attivamente a contrastare i cambiamenti climatici attraverso interventi diretti (efficienza energetica, fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, uso sostenibile dei materiali) e indiretti (compravendita di crediti di anidride carbonica e interventi di forestazione a livello nazionale ed internazionale);
- in qualità di ESCO (Energy Service Company) fornisce strategie per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali e delle fonti rinnovabili anche attraverso l’accesso agli incentivi previsti dai DM 20 luglio 2004;
- realizza questo intervento per Terna, un esempio concreto di come l’azienda promuova la sensibilità e la responsabilità ambientale;

l’Ente-Parco:

- ha tra le sue finalità quella di tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni, anche per difendere la salute del cittadino e la salubrità del territorio;
- ha recentemente avviato un programma per la realizzazione della “FORESTA CONDIVISA DEL PO PIEMONTESE” finalizzato alla riqualificazione ambientale della fascia fluviale del Po e delle aree circostanti tramite la creazione di aree verdi periurbane, boschi naturaliformi, piantagioni potenzialmente permanenti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, prati stabili e sistemi di praterie con alberi, siepi campestri, boschetti e zone umide di vario genere;

- intende il termine foresta nel senso di “vasto sistema di aree naturali e seminaturali connesse spazialmente tra loro e localizzati in luoghi strategici per la fruizione”;
- con il suddetto programma punta ad attuare l’obiettivo di “Ricucire il Paesaggio” definito come una delle peculiarità del progetto VENTO (dorsale ciclopedonale tra Venezia e Torino, inserita fra le ciclovie di interesse nazionale), che si colloca nella linea di riqualificazione della fascia fluviale del Po, proposta dal Manifesto per il Po e perseguita dall’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, in sinergia con l’Ente-Parco stesso;
- ha le strutture operative per provvedere (direttamente o indirettamente) alla ricostituzione di ambiti naturali e alla piantagione e alla manutenzione dei boschi per garantirne la crescita sana nel corso degli anni;
- con deliberazione del Consiglio n. 43/2021 ha costituito un fondo destinato alla realizzazione della FORESTA CONDIVISA DEL PO PIEMONTESE;

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1
(Finalità)**

Allo scopo di riqualificare le aree protette di competenza dell’Ente-Parco, le parti intendono procedere alla realizzazione di un intervento di forestazione mediante la collocazione a dimora di 1.500 piante arboree/arbustive autoctone.

**Articolo 2
(Oggetto)**

Oggetto del presente accordo è la realizzazione dell’intervento di forestazione preventivamente studiato anche per gli effetti, nel territorio in disponibilità dell’Ente-Parco, che entrerà a far parte della FORESTA CONDIVISA DEL PO PIEMONTESE. Il tutto secondo quanto specificato negli articoli che seguono.

**Articolo 3
(Impegni di AzzerCO₂)**

AzzerCO₂ si impegna a:

- a) finanziare l’intervento di forestazione, per un totale di 1.500 piante, mettendo a disposizione la somma di € 12,00/pianta oltre IVA al 22%, per un valore complessivo di € 18.000,00 (diciottomila/00 euro) oltre IVA al 22%, corrispondente a € 21.960,00 (ventunomila novecentosessanta/00), da destinare al *Fondo per la FORESTA CONDIVISA DEL PO PIEMONTESE*.
- b) definire con l’Ente-Parco le condizioni di manutenzione e di gestione delle aree da forestare;
- c) fornire supporto per gli altri adempimenti del progetto e per la definizione delle modalità di comunicazione dell’iniziativa nelle aree suddette.

**Articolo 4
(Impegni dell’Ente-Parco)**

L’Ente-Parco si impegna a:

- a) redigere il progetto di forestazione e a condividerlo con AzzerCO₂;

- b) attuare il progetto di forestazione di cui alla lettera a) secondo i tempi e le modalità stabilite nell'elaborato progettuale stesso, entro e comunque non oltre 1 anno dalla firma del presente contratto, che comprende due stagioni utili per la messa a dimora;
- c) comunicare immediatamente l'intenzione di apportare qualsiasi modifica al progetto (composizione specifica, numero di piante, coordinate geografiche dell'area, ecc.); tali modifiche devono essere approvate da Azzeroco₂ entro 5 giorni e possono comportare variazioni al corrispettivo economico pattuito;
- d) garantire la manutenzione del bosco, a propria cura e spese, nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto di forestazione, e comunque nel rispetto delle leggi in materia di gestione forestale;
- e) consentire ad Azzeroco₂ – e ai suoi clienti – di acquisire materiale fotografico dell'area e riprese video delle attività di forestazione;
- f) consentire ad Azzeroco₂ e ai suoi clienti libero accesso al luogo, considerando che per l'organizzazione di eventi legati al progetto dovranno essere richieste specifiche autorizzazioni;
- g) comunicare e divulgare l'iniziativa nelle occasioni istituzionali garantendo l'esclusione di qualsiasi uso a carattere commerciale dell'iniziativa.

Articolo 5 (Modalità per l'erogazione del contributo)

Il contributo per il finanziamento delle attività di forestazione sarà erogato da Azzeroco₂ in due *tranche*, come si seguito specificato:

- il 10% dell'importo alla firma della presente Convenzione, entro 30 giorni dall'invio della fattura da parte dell'Ente-Parco;
- il saldo a forestazione avvenuta, sulla base di quanto previsto dal relativo progetto, entro 60 giorni dall'invio della fattura da parte dell'Ente-Parco.

Articolo 6 (Penalità)

Per gli inadempimenti dell'Ente-Parco relativi alla mancata parziale o totale realizzazione dell'intervento di forestazione o alla mancata parziale o totale manutenzione dell'area previste dal presente contratto, si conviene la penalità del 40% del valore del presente contratto. Sono escluse ogni altra possibile rivalsa o pretesa.

Articolo 7 (Durata, decorrenza ed efficacia)

La presente convenzione è efficace tra le parti sin dal momento della sua sottoscrizione.

Gli obblighi di cui ai precedenti articoli, relativi alla manutenzione e alla gestione dell'intervento forestale, permangono per i tempi previsti dal progetto di forestazione.

Articolo 8 (Riservatezza)

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dalle parti, di cui verranno in possesso le altre durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, dovranno essere considerate riservate e ne sono vietati l'utilizzo per altri scopi, il trasferimento ad altri in qualsiasi formato, nonché la pubblicizzazione.

Le Parti si impegnano altresì a far rispettare anche dal proprio personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

Si autorizza il trattamento dei dati resi disponibili nell'ambito della presente convenzione in base a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e soltanto per le finalità della convenzione stessa.

Articolo 9 (Domicilio)

Ai fini e per tutti effetti della presente convenzione, le parti eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato:

- AzzeroCO₂, via Genova, n. 23 – 00184 Roma;
- Ente-Parco, Piazza Giovanni XXIII, n. 6 – 15048 Valenza (AL).

Articolo 10 (Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

La presente convenzione viene redatta e sottoscritta in duplice originale, uno per ciascuna delle parti sottoscrittenti, e sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Roma, ... febbraio 2022

Per AzzeroCO₂

Sandro Leonardo Scollato
Amministratore Delegato

Per l'Ente-Parco

Daniele Piazza
Direttore *ad interim*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. del C.C. si approvano espressamente i seguenti articoli: 4), 5), 6), 7), 8), 9), e 10).

Per AzzeroCO₂

Sandro Leonardo Scollato
Amministratore Delegato

Per l'Ente-Parco

Daniele Piazza
Direttore *ad interim*